

PERMESSO DI COSTRUIRE	D.I.A.	S.C.I.A.	C.I.L.A.	C.I.L.
<p>Intervento di nuova costruzione (articolo 3, comma 1, lettera e) del D.P.R. n. 380/2001:</p> <ul style="list-style-type: none"> • costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente; • urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune; • realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato; • installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione; • installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, salvo che siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, e per la sosta ed il soggiorno di turisti; • interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualificano come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale; • realizzazione di depositi di merci o di materiali, ,la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato; <p>Interventi di ristrutturazione urbanistica (articolo 3, comma 1, lettera f) del D.P.R. n. 380/2001)</p> <p>Interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazione della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (articolo 10, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 380/2001)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • manutenzione straordinaria • restauro e risanamento conservativo • ristrutturazione edilizia • ristrutturazione urbanistica • nuova costruzione • opere che rientrano nelle previsioni di cui all'art. 41, comma 2 della l.r. 12/05 e sono quindi, più precisamente: <ul style="list-style-type: none"> ➢ varianti a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire 	<ul style="list-style-type: none"> • opere di manutenzione straordinaria (articolo 3, comma 1, lettera b) del d.P.R. n. 380/2001, che riguardano parti strutturali dell'edificio) • opere di restauro e risanamento conservativo (articolo 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. n. 380/2001) • opere di ristrutturazione edilizia (articolo 3, comma 1, lettera d) del d.P.R. n. 380/2001) • opere di eliminazione delle barriere architettoniche che comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio • parcheggi di pertinenza (articolo 9, l. n. 122/1989) • opere di finitura a completamento di interventi oggetto di titoli abilitativi scaduti • cambio di destinazione d'uso • significativi movimenti di terra senza opere non connessi all'attività agricola 	<ul style="list-style-type: none"> • interventi di manutenzione straordinaria non riguardanti parti strutturali; • interventi di frazionamento o di accorpamento di unità immobiliari, senza cambio di destinazione d'uso e senza aumento di volumetria. 	<ul style="list-style-type: none"> • realizzazione di opere temporanee (da rimuovere entro 90 giorni); • realizzazione di opere di pavimentazione e finitura degli spazi esterni che non incidano sull'indice di permeabilità e di locali tecnici interamente interrati; • installazione di pannelli solari o fotovoltaici fuori dai centri storici; • installazione di singoli generatori eolici con altezza non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro; • realizzazione di aree ludiche senza fini di lucro e installazione di arredi delle aree esterne pertinenziali degli edifici.